

## Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

### Direzione Regionale Calabria

CAPITOLATO per installazione e gestione di macchine automatiche per la somministrazione di bevande calde e fredde e snack all'interno delle Sedi INPS Lotto 2 – Area Cosenza. CIG : 7931871304

#### Art. 1 – Oggetto

Il presente Capitolato regola le modalità e gli obblighi relativi alla installazione e gestione di macchine automatiche per la somministrazione di bevande calde e fredde e snack all'interno delle Sedi INPS, destinato a fornire il servizio per il personale dipendente dell'I.N.P.S., nonché ai vari operatori autorizzati a svolgere attività nella sede (vigilanza, pulizie, facchinaggio, medici esterni, ecc.), nonché all'utenza esterna rappresentata dal pubblico che accede agli uffici INPS.

Per macchina distributore si intende ogni singolo apparecchio allacciato alla rete elettrica.

Il concessionario non potrà modificare tale uso per tutte la durata della concessione.

Il numero di macchine da installare presunto è 15 secondo la successiva tabella che ne definisce l'allocazione, salva la possibilità di concordare un numero minore o maggiore con la direzione Provinciale, in base alle esigenze che possano sopravvenire.

#### Art. 2 – Luogo della gestione

La gestione avrà luogo nei locali di proprietà o in locazione INPS come di seguito indicati:

**Inps – Direzione Provinciale di Cosenza stabili:**

**Piazza Loreto n. 22/A – Cosenza (CS) nr. 3 ;**

**Via Miceli n. 41 - Cosenza (CS) nr. 3 ;**

**Via Acqua di Vale n. 14 – Rossano (CS) nr. 3 ;**

**Corso Calabria n. sn – Castrovillari (CS) nr. 2;**

**Via Madonna delle Grazie n. sn – Paola (CS) nr.2;**

**Corso Mediterraneo n. 473 - Scalea (CS) nr. 2.**

Si precisa che i locali ove verranno installate le macchine distributrici restano nel possesso e nella detenzione dell'Istituto, concedendosi all'affidatario solo la possibilità di fruire di detti spazi, dietro pagamento del corrispettivo sotto indicato, per la fornitura del servizio e alle attività e obblighi connessi e solo negli orari d'ufficio, essendo precluso ogni altro e differente utilizzo.

Essendo la fruizione dei locali connessa al contratto di concessione per il quale il Gestore avrà obbligo di stipulare apposito contratto unico di fornitura di servizi con la Direzione regionale Calabria, il venir meno di questo, anche parzialmente, per qualsivoglia motivo, comporterà l'obbligo in capo al concessionario di restituire detti spazi liberi e sgombri da cose e persone salvo quanto previsto nel presente capitolato.

Altresì, nei locali non di proprietà INPS, il venir meno del rapporto di locazione che consente all'Istituto la fruizione dei locali comporterà l'automatica risoluzione della concessione e del contratto di fornitura per detti locali e l'obbligo in capo al concessionario di restituire detti spazi liberi e sgombri da cose e persone, entro giorni due dalla formale richiesta inviata via pec, salvo quanto previsto nel presente capitolato

Il bacino interno d'utenza per il lotto (solo dipendenti Inps) è, all'attualità, pari a n. 391 unità.

Il bacino esterno d'utenza per il lotto (utenti servizi INPS) è, all'attualità, pari a n. 228.817 unità

La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui l'Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale. Pertanto il Concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza e del numero di minimo stimato per le consumazioni e contenuto nel piano economico finanziario.

L'accesso ai locali di dipendenti o fornitori dell'affidatario sarà concesso solo dietro formale delega da

presentare all'ingresso.

### **Art. 3 - Orari di Apertura**

Deve essere garantita una fruibilità minima delle macchine automatiche pari ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30; l'Istituto si riserva, comunque, il diritto, in caso di esigenza interne, di ridurre /ampliare tali orari.

Il rifornimento dei prodotti delle macchine distributrici dovrà avvenire, obbligatoriamente, tra le ore 7.30 e 14.30 e non oltre con cadenza almeno di due giorni a settimana.

### **Art. 4 – Durata del contratto**

Il contratto di gestione avrà la durata di anni 4 (quattro) consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

In tale periodo saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nell'ambito della scaduta concessione.

La stazione appaltante esercita tali facoltà comunicandole all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **6(sei)** mesi prima della scadenza del contratto originario.

### **Art.5 – Corrispettivi per la prestazione del servizio**

I corrispettivi per le somministrazioni di alimenti e bevande rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari, con conseguente esonero per l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;

Il pagamento delle consumazioni da parte degli utenti potrà avvenire, oltre che in contante, con pagamento elettronico tramite chiavetta ricaricabile e APP.

Per talune tipologie di prodotti l'operatore si impegna altresì a praticare i prezzi e le qualità di cui alla **Appendice A Elenco dei prodotti base e prezzi unitari Calabria**.

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo sui prezzi di vendita.

**Il Gestore è tenuto a segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza** (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.).

L'operatore si impegna a fornire particolari tipologie di prodotti, tipo alimenti per celiaci, bio, vegan, o altro, su richiesta del Dirigente della Sede ove vi sia domanda da parte dell'utenza.

### **Art. 6 – Modalità di espletamento e qualità del servizio**

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del capitolato il gestore si avvarrà di proprio personale qualificato, nonché di attrezzatura a proprie spese e cura conforme alle specifiche CEE e di Legge.

Il gestore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni d'idoneità sanitaria della macchine distributrici nonché del personale addetto al servizio.

A tal fine l'operatore economico aggiudicatario deve allegare la Scia presentata al Comune di riferimento nonché prova del possesso di regolare certificato HACCP.

Altresì l'operatore economico aggiudicatario e titolare dei distributori automatici dovrà registrarsi nell'apposita area dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di ottenere la certificazione che servirà a sigillare elettronicamente il file XML con cui trasmettere i dati dei compensi registrati dagli apparecchi nella fase di fornitura dei prodotti, su cui successivamente applicare le royalty da corrispondere all'Istituto.

Al gestore compete l'acquisto di tutte le derrate necessarie ad approntare il servizio. Egli ha il diritto di

scegliere a propria discrezione i fornitori delle merci, fermo restando che egli permane responsabile nei confronti dell'INPS, ai fini della qualità e correttezza del servizio oggetto del presente capitolato, anche per disservizi o danni o violazioni derivanti dall'operato dei fornitori da lui prescelti.

I prodotti da erogare debbono, comunque, essere di prima scelta e conformi ai requisiti sanitari e igienici per l'uso alimentare a cui sono destinati.

L'INPS si riserva il diritto di procedere, per mezzo di proprio personale o di personale qualificato appositamente nominato, al controllo qualitativo dei prodotti somministrati.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad installare e gestire per ogni singolo stabile almeno 2 macchine automatiche, perfettamente a norma, per la somministrazione di bevande calde o fredde e di snack o merende confezionate, funzionanti in orario di servizio e secondo le indicazioni del Direttore di sede. La cura e gestione di tali macchinette è interamente a carico dell'affidatario che risponderà anche di eventuali danni e/o pregiudizi a terzi arrecati dalle suddette.

Ulteriori macchine automatiche potranno essere installare, alle medesime condizioni economiche, su indicazione del Direttore di Sede.

#### **Art. 7 – Oneri di Gestione**

Per l'esercizio della concessione sono previsti:

- a) Un importo fisso di Euro 100,00 (cento/00) mensile oltre IVA per indennizzo occupazione spazio, fornitura energetica e altri costi accessori per ogni macchina automatica per distribuzione snack e bevande installata;
- b) una royalty di importo per come offerto in sede di gara (comunque superiore all'importo posto a base di gara pari al 5%) sul fatturato annuo relativo agli introiti derivanti dalle macchine automatiche per distribuzione snack e bevande, oltre IVA.

Le somme dovute all'INPS, relativamente al punto a) dovranno essere versate entro gg. 30 dall'emissione della fattura elettronica da parte dell'Istituto tramite versamento sul Conto corrente presso Banca Intesa San Paolo – intestato a INPS Direzione Regionale Calabria: IBAN IT21 X030 6904 4410 9843 6161 156; le fatture saranno predisposte in forma anticipata con cadenza trimestrale.

Le somme dovute all'INPS, relativamente al punto b) (Royalty) dovranno essere versate trimestralmente entro gg. 30 dall'emissione della fattura elettronica da parte dell'Istituto tramite versamento sul Conto corrente presso Banca Intesa San Paolo – intestato a INPS Direzione Regionale Calabria: IBAN IT21 X030 6904 4410 9843 6161 156 con le seguenti modalità: intero importo della royalty applicata sull'incasso progressivo annuo conseguito nel trimestre di riferimento, oltre IVA, risultante dalla sommatoria dei compensi registrati dagli apparecchi e forniti all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposita area nel medesimo trimestre.

#### **Art. 8 – Gestione, pulizia e manutenzione**

##### **Al gestore competeranno**

Il gestore si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine distributrici, nonché alla loro pulizia e sanitizzazione.

Il concessionario si impegna a mettere a disposizione dell'utenza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, conformemente alla tipologia di raccolta differenziata in essere (carta, vetro, lattine, plastica, ecc.) .

E' necessario, qualora si usurino o manchino, procurarsi da parte del concessionario dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolti i rifiuti. Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti. I rifiuti devono essere riposti in sacchi idonei e depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti esternamente nei punti di raccolta convenzionati.

Si rappresenta che l'Istituto ha inteso aderire all'iniziativa "*plastic free*" promossa dal Ministero dell'Ambiente, volta alla progressiva riduzione dell'impiego di plastica monouso, in particolar modo, bottiglie, bicchieri e palette usa e getta.

In tal senso, il concessionario si impegna, a stipulare un futuro atto aggiuntivo volto alla progressiva eliminazione delle bottigliette d'acqua nei distributori automatici e alla loro sostituzione con un servizio rappresentato da erogatori di acqua microfiltrata. Tali erogatori saranno allacciati alla rete idrica dell'Istituto. Il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei predetti erogatori saranno a completo carico del Concessionario.

Per tale servizio il Concessionario provvederà a versare un contributo complessivo che tenga conto anche dei costi sostenuti dall'INPS per i consumi di energia elettrica ed i consumi idrici, mentre il prezzo di vendita di ogni singola erogazione di acqua microfiltrata, da 0,5 litri, è stimato in € 0,20.

Tutti gli ulteriori elementi saranno, comunque, determinati dalle parti di comune accordo in un futuro atto aggiuntivo.

Ad ogni buon fine, si precisa che il futuro atto aggiuntivo non inciderà sul valore complessivo del Contratto di concessione, sul presupposto che il volume d'affari derivante dagli erogatori di acqua microfiltrata equivalga alla riduzione di introiti conseguenti alla dismissione di un equivalente numero di distributori tradizionali ed alla progressiva riduzione di vendita di bottiglie di acqua in PET.

#### **All'INPS competeranno:**

1. la fornitura di energia elettrica, la pulizia degli spazi ove sono allocate le macchine distributrici e il pagamento della tassa rifiuti.

Carenze nelle forniture energetiche che dovessero pregiudicare lo svolgimento del servizio per causa di forza maggiore e comunque in modo imprevedibile debbono essere tempestivamente segnalate dal gestore al competente ufficio interno dell'INPS onde evitare le contestazioni e gli addebiti che diversamente verrebbero fatti al gestore stesso.

L'INPS potrà procedere in qualsiasi momento, con proprio personale o altro personale allo scopo delegato, a controlli delle macchine distributrici con i mezzi d'indagine ed i sistemi che riterrà più idonei, allo scopo di accertare il rispetto dell'igiene inteso nella accezione più ampia del termine.

#### **Art. 9 – Ulteriori obblighi a carico del Gestore**

E' fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente determineranno, senza alcuna formalità la risoluzione del contratto.

Il gestore si obbliga a:

- a) possedere i titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) condurre l'esercizio con proprietà e decoro, gestendo i servizi oggetto del presente contratto e le connesse attività con la massima diligenza e responsabilità in modo che l'esercizio avvenga ordinatamente e secondo le buone regole di conduzione e sempre nell'ambito del rispetto delle norme igieniche previste in materia;
- c) garantire la provvista di snack e bevande usufruibili dall'utenza;
- d) non cedere o subaffittare in tutto o in parte l'esercizio;
- e) ricevere le varie segnalazioni provenienti dall'utenza al fine di favorire un'ottimizzazione del servizio sotto il duplice profilo qualitativo e organizzativo;
- f) rispettare l'orario come precedentemente individuato nell'art. 3;
- g) rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. Il gestore deve infatti attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato. Il personale dovrà essere dotato di regolare libretto sanitario;
- h) rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- i) rispettare la normativa vigente in materia fiscale;
- j) rispettare il pagamento di imposte, tasse e tributi derivanti dall'assunzione del servizio;
- k) rispettare le retribuzioni ed i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
- l) il rispetto dei contratti collettivi di lavoro relativi al trattamento economico del personale dipendente e di qualsiasi altra disposizione obbligatorie di natura economica, sociale ed assistenziale, sia vigente che emanando.

## **Art. 10 – Divieti**

E' fatto assoluto divieto:

- a) di vendere bevande alcoliche e superalcoliche;
- b) di eseguire, adottare o permettere tutto quanto non si addica alla convenienza del luogo o possa arrecare disturbo o impedisca l'attività istituzionale;
- c) di affissione di qualsiasi foglio, o avviso, o pubblicità all'esterno delle bacheche allestite allo scopo dal concessionario nell'area riservata al pubblico;
- d) di usare fiamme libere o attrezzature o suppellettili che non siano state preventivamente autorizzate dall'INPS; anche in caso di autorizzazione, il gestore resta comunque il solo responsabile dell'uso delle stesse.

## **Art. 11 – Penali e Cause di risoluzione del contratto**

La violazione di qualunque disposizione contenuta nel bando o nel presente Capitolato, o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della concessione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

- 1) In caso di ritardo nel pagamento, anche solo parziale, dell'importo fisso mensile di € 100,00 (cento/00) per indennizzo occupazione spazio, fornitura energetica, pulizia e pagamento tasse, per ogni macchina automatica per distribuzione snack e bevande installata, rispetto al termine previsto si applicherà una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, ferma la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo, con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione, su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma di legge;
- 2) In caso di ritardo nel pagamento, anche solo parziale, delle royalty, ovvero di ritardo nell'invio della nota riassuntiva con l'indicazione dell'importo dell'indennità e della royalty da versare, rispetto al termine previsto, si applicherà una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, ferma la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo, con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione, su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma di legge;
- 3) In caso violazione obbligo di praticare prezzi di vendita imposti dalla appendice A per taluni prodotti o di riduzione delle qualità prescritte per i medesimi prodotti, si applicherà una penale di Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni giorno di inottemperanza sino all'effettivo adempimento dell'obbligo, e l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
- 4) In caso di mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici, come prescritto, si applicherà una penale di Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni giorno di inottemperanza sino all'effettivo adempimento dell'obbligo, e l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
- 5) In caso di inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene degli alimenti si applicherà una penale di Euro 100,00 (cento,00) per la prima violazione, Euro 200,00 (duecento,00) per la seconda e per le successive, fermo restando che alla terza violazione l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
- 6) In caso di mancato intervento di manutenzione pulizia e sanitizzazione della macchine distributrici, come da punto 8 del capitolato, si applicherà una penale di Euro 100,00 (cento,00) per la prima violazione, Euro 200,00 (duecento,00) per la seconda e per le successive, fermo restando che alla terza violazione l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno.

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente al Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore economico massimo quadriennale, pena la facoltà di procedere alla revoca della Concessione.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.

L'accertamento di gravi e reiterate violazioni per inadempienze rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione e nel presente capitolato o il protrarsi di un grave disservizio o il continuo ripetersi del medesimo nella gestione delle macchine distributrici daranno facoltà all'INPS di risolvere unilateralmente il contratto, previa diffida e assegnazione di congruo termine per contro dedurre e per ripristinare le condizioni violate - oggetto della contestazione -, e comunque con obbligo del gestore, in caso di risoluzione, di risarcire ogni conseguente danno o spesa.

Costituiscono, altresì, cause espresse di risoluzione, la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività e il mancato pagamento di un trimestre dell'importo fisso mensile di € 100,00 a titolo di indennità e/o il mancato pagamento delle royalties protratto per oltre 2 mesi. In questi casi sorge il diritto, per l'INPS di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Inoltre, si precisa che:

I reclami provenienti dall'utenza, il mancato pagamento alla prescritta scadenza delle somme dovute e in genere ogni infrazione alle condizioni stabilite dal presente capitolato, come pure ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione dell'affidatario e/o dei suoi dipendenti che possa comunque compromettere il servizio o ledere l'esecuzione dello stesso, oltre la mancata realizzazione degli impegni assunti in sede d'offerta e la violazione del divieto di sub concessione e di cessione d'azienda, daranno all'Istituto ampia facoltà di procedere allo scioglimento del contratto col solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale.

Inoltre:

Il contratto si intenderà risolto in tronco nel caso di fallimento o di fallo grave dell'affidatario che oggettivamente renda incompatibile la prosecuzione del rapporto in relazione alle esigenze di sicurezza, decoro e pubblica quiete richieste dal luogo.

È salva, in questi casi, la facoltà per l'INPS di ottenere dall'affidatario o, per lui, dal curatore del fallimento, la continuazione provvisoria del servizio, fino alla nuova assegnazione dell'esercizio stesso.

Per le sedi in cui l'INPS è conduttrice dello stabile ove sono collocate le macchine distributrici, in caso di risoluzione del contratto di locazione, il concessionario dovrà provvedere nell'immediatezza alla rimozione delle macchine distributrici, ferma la possibilità di spostarle, dietro autorizzazione del Dirigente di Sede, in altro stabile.

La concessione, inoltre, si intenderà revocata, qualora, durante l'esercizio, l'affidatario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per la conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per quanto sin qui non riportato, s'intendono richiamate ed operanti le norme di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e [ss. mm.](#) U. (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro).

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto (pubblico interesse).

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).

L'Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone per il rimborso spese dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d'interruzione.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze. Rientrano nei casi di forza maggiore anche le accidentali interruzioni di energia elettrica, dovute a black-out della rete esterna o a guasti dell'impianto elettrico interno alla struttura Inps.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, entro cinque giorni dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario

#### **Art. 12 – Garanzie e assicurazioni**

All'atto della sottoscrizione del contratto il gestore dovrà prestare, a garanzia degli obblighi dipendenti dalla esecuzione del presente capitolato, una cauzione di € 37.950,00 che verrà restituita dopo la rimozione delle macchine distributrici e che sarà, invece, incamerata anche parzialmente in caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa del Gestore o per rivalsa sul medesimo per danni rilevati in sede di rimozione delle macchine distributrici, ovvero per mancato pagamento delle singole rate dovute.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque per sei mesi successivi alla scadenza del contratto.

Il Gestore stipula inoltre, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi a copertura dei rischi derivanti dall'attività oggetto del contratto medesimo, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

#### **Art. 13 – caratteristiche apparecchiature**

Le macchine e le apparecchiature elettriche da utilizzare dovranno essere di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2016, munite del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es.IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici.

Inoltre le apparecchiature dovranno:

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
- essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra.

La gestione e manutenzione delle macchine ed apparecchiature elettriche ( attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti) sarà a esclusivo carico del Concessionario.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati alle macchine ed apparecchiature elettriche. Parimenti, è esonerata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di furto di derrate o suppellettili o qualsiasi altra cosa presente all'interno delle macchine distributrici.

Alla cessazione naturale del contratto o nei casi di risoluzione anticipata, il gestore dovrà provvedere alla rimozione delle macchine distributrici e al ripristino degli spazi, messi a disposizione per l'installazione, nello stato in cui erano al momento della installazione, salva la normale usura. Le migliorie conseguenti a lavori realizzati a carico del gestore e regolarmente autorizzati dall'Istituto non saranno compensati. Eventuali attrezzature delle quali il gestore non intenda provvedere al ritiro, e che siano accettate dall'INPS, diverranno proprietà dell'INPS stesso senza obbligo di compenso alcuno.

Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare per titolo di avviamento dell'azienda o comunque per qualsiasi altro titolo.

#### **Art. 14 – Responsabilità verso terzi - Sicurezza, obblighi e formalità**

In tutti i casi di utilizzo delle macchine distributrici, la custodia, la manutenzione, il rispetto della normativa sulla sicurezza, la responsabilità degli impianti, delle strutture mobili e immobili oggetto del contratto, sono attribuite al concessionario.

Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, anche di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione che resta espressamente esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'INPS fornirà agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il gestore sarà datore di lavoro a tutti gli effetti per il personale che sarà adibito al servizio e dovrà presentare all'Inps il proprio piano per la sicurezza nonché dovrà comunicare i dati identificativi dell'addetto alla manutenzione e controllo degli impianti, quale Responsabile della Sicurezza per quanto previsto dalle norme vigenti, relativamente alle attività poste in essere.

Una copia del piano di emergenza e di evacuazione redatto dall'INPS sarà consegnato al responsabile della sicurezza del gestore: alle disposizioni contenute in detto piano dovranno comunque uniformarsi le maestranze dipendenti ed i fornitori del gestore, eventualmente con le integrazioni definite in sede di coordinamento di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 15 – Clausola sociale – Art. 50 del D.lgs. 50/2016**

In caso di successione di imprese nelle attività previste dalla presente procedura, l'appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro dipendente in essere, tenendo conto, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale vigente, delle esperienze ed anzianità maturate alla data del trasferimento.

#### **Art. 16 – Clausola di impegno per futuro bando BAR**

Con riferimento allo stabile INPS di Piazza Loreto 22/A, Cosenza, l'Istituto intende procedere all'istituzione di un servizio BAR con futuro bando ad evidenza pubblica.

Ciò stante, l'operatore economico aggiudicatario, al fine di evitare un potenziale conflitto di interessi economici, si impegna, salvo che non risulti aggiudicatario anche del futuro appalto per BAR e servizi di ristorazione, a rimuovere le macchine distributrici presenti presso il suddetto stabile e a non operare in concorrenza con il gestore aggiudicatario del servizio BAR.

A tal fine dovrà fornire apposita dichiarazione con la quale si rende edotto e si impegna a rimuovere le macchine distributrici entro due giorni dalla comunicazione dell'Istituto onde evitare di operare in concorrenza con il gestore aggiudicatario del servizio BAR.

Al verificarsi di tale condizione non saranno più dovute le indennità e le royalties relative ai periodi successivi alla rimozione delle macchine distributrici.

La mancata ottemperanza a tale obbligo comporterà l'applicazione automatica di una penale di € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento del maggior danno cagionato.

#### **Art. 17 – RINVIO ALLE NORME**

Per quanto sin qui non riportato si rinvia al Bando di Gara e al Disciplinare, del quale questo capitolato forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **Art. 18 – FORO per l'esecuzione**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, il Foro competente, in via esclusiva e derogatoria di tutti gli altri Fori alternativamente competenti, è quello di Catanzaro.